

STATUTO

ISOLA CHE NON C' E' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERCOLA NA VIALE GIOTTO 10

Numero REA: NA - 1030133

Codice fiscale: 09404701212

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - CAPITALE	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita la Società cooperativa denominata "Isola che	
	non c' è Cooperativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La società cooperativa sarà iscritta a cura degli amministra-	
	tori nell'apposito albo, di cui all'art. 2512 c.c. e al De-	
	creto del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno	
	2004, presso il quale depositerà annualmente i bilanci.	
	Art. 2 (Sede)	
	La Società ha sede nel Comune di Cercola (Napoli) al Viale	
	Giotto n.10, e successivamente all'indirizzo risultante	
	dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle	
	imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di at-	
	tuazione del codice civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del comune sopraindicato con decisione dell'Organo ammini-	
	strativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti	
	all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai so-	
	ci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da	
	quello sopraindicato.	

	L'organo amministrativo della cooperativa, inoltre, potrà i-	
	stituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappre-	
	sentanze in Italia e all'estero purché nel territorio dell'U-	
	nione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie é di	
	competenza dell'assemblea dei soci.	
	Art. 3 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	Art. 4 (Capitale)	
	Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di	
	quote del valore nominale ciascuna di euro venticinque virgo-	
	la zero zero (euro 25,00). Ogni socio dovrà sottoscrivere un	
	importo minimo di euro 350,00.	
	Il capitale iniziale viene sottoscritto e versato dai soci	
	cooperatori in parti uguali per un totale di euro millequat-	
	trocento virgola zero zero (euro 1.400,00).	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 5 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro.	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse genera-	
	le della comunità alla promozione umana e alla integrazione	
	sociale dei cittadini ai sensi dell'art.3, comma 3, del Rego-	
	lamento Regionale n.1/2016.	

	La cooperativa svolge la propria attività allo scopo di sod-	
	disfare interessi morali, educativi, sociali, culturali,	
	sportivi e ricreativi anche di non soci.	
	Nello svolgimento di tale attività i soci prendono parte qua-	
	li fornitori di lavoro, di servizi, di prestazioni volonta-	
	rie e di beni in qualità di destinatari non esclusivi	
	dell'attività.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agi-	
	sce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, potrà cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali an-	
	che mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comu-	
	nità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con fi-	
	nalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - gra-	
	zie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	

	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 6 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi so-	
	cio-assistenziali e ed educativi, ai sensi dell'art. 1,	
	lett. a) della legge 381/91, ed in particolare la cooperati-	
	va opera nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria	
	e si propone di perseguire le sue finalità, attraverso le se-	
	guenti attività che potranno essere svolte su tutto il terri-	
	torio nazionale dai propri aderenti:	
	1) Organizzare e gestire servizi assistenziali, so-	
	cio-sanitari, educativi, ludici, di sostegno e di riabilita-	
	zione effettuati tanto presso le famiglie quanto presso la	
	scuola o altre strutture quali: asili nido, scuole materne,	
	centri diurni e centri di servizi appositamente allestiti o	
	messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	2) fornire servizi di attività socio-educative, so-	
	cio-ricreative, motorie, assistenziali ed ausiliarie e di	
	supporto ad enti pubblici e privati;	
	3) sviluppare iniziative tendenti alla socializzazione, al	
	recupero, all'assistenza sociale e morale a favore di minori	
	in stato di necessità, di abbandono, di emarginazione e in	
	condizione di non autosufficienza;	
	4) formulare, promuovere progetti educativi a favore dei mi-	
	nori nello spirito delle leggi esistenti riguardanti la tute-	
	la, la formazione, la crescita del mondo minorile;	

	5) svolgere attività di prevenzione sociale;	
	6) sostenere genitori con figli portatori di inabilità dagli	
	ingenti carichi familiari;	
	7) progettare attività sportive dilettantistiche rivolte al-	
	la comunità in generale finalizzate al solo perseguimento	
	dello scopo sociale;	
	8) svolgere attività di beneficenza anche mediante erogazio-	
	ni liberali in denaro o in natura a favore di persone fisi-	
	che bisognose, di altre ONLUS o altre associazioni che opera-	
	no con finalità di solidarietà sociale.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svol-	
	te nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio	
	di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamen-	
	to sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	

	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 7 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché al-	
	la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedo-	
	no i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di	
	lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risulta-	

	ti economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà	
	ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti	
	previsti dalla legge. I soci volontari sono iscritti in	
	un'apposita sezione del libro dei soci e il loro numero non	
	può superare la metà del numero complessivo dei soci. Alla	
	categoria dei soci volontari si applica la disciplina di cui	
	all'art.2 delle L.381/91;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-	
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della Coope-	
	rativa.	
	Possono essere soci anche le persone giuridiche in grado di	
	concorrere all'oggetto sociale.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa;	
	la richiesta di autorizzazione dovrà essere circostanziata	
	per consentire le valutazioni di attività in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o di concorrenza.	
	Art. 8 (Categoria speciale di soci "in prova")	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di so-	
	ci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente arti-	

	colo, in ragione dell'interesse: a. alla loro formazione pro-	
	fessionale; b. al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, potranno essere	
	ammessi alla categoria dei soci speciali coloro che debbano	
	completare o integrare la loro formazione professionale in	
	ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici,	
	in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, in tali catego-	
	rie speciali potranno essere ammessi, in ragione dell'inte-	
	resse al loro inserimento nell'impresa, soggetti ritenuti in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione e non potrà essere comunque superiore a 5 an-	
	ni.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria specia-	
	le non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spet-	
	tanti ai soci che partecipano alla relativa decisione; qualo-	

	ra il numero dei soci appartenenti a tale categoria dovesse	
	risultare superiore al numero dei voti dagli stessi esprimi-	
	bili essi voteranno in proporzione percentuale alla quota	
	posseduta nel rispetto del limite precedentemente stabilito.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,	
	comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-	
	la speciale categoria, tutte quelle individuate dalla legge	
	e dal presente statuto.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento del-	
	la sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari. In tali ipotesi si applicano i commi 2 e 3	
	dell'art. 15 del presente Statuto.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	

	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo de-	
	ve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notifica-	
	re all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	In tale ipotesi si applica il comma 6 dell'art. 9 ed il com-	
	ma 2 dell'art. 13 del presente statuto.	
	TITOLO IV	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 9 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed	
	i motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,	

	il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore,	
	al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Le persone giuridiche possono acquisire la qualità di socio	
	sovventore qualsiasi sia il numero dei soci presenti alla da-	
	ta di deliberazione dell'ammissione.	
	Le persone giuridiche possono acquisire la qualità di socio	
	ordinario se il numero dei soci presenti alla data di delibe-	
	razione dell'ammissione è pari o superiore a nove.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motiva-	
	re le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella no-	
	ta integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 10 (Obblighi dei soci)	
	I soci, compreso i fondatori, dovranno versare la tassa di	
	ammissione, da determinarsi dall'Organo Amministrativo per	
	ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patri-	
	moniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e sotto-	
	scrivere la quota sociale.	
	Inoltre, fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla	
	legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal-	

	l'Organo amministrativo:	
	- della tassa di ammissione;	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	c) a partecipare alle attività della cooperativa usufruendo	
	dei servizi od attività da questi resi.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lette-	
	ra raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 11 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di mor-	
	te, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-	
	quidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 12 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla società. L'Organo Amministrativo dovrà esaminarla ed	
	esprimere un parere, da comunicare tramite raccomandata con	
	avviso di ricevimento, entro novanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne comunicazione al socio entro novanta gior-	
	ni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, diversa-	
	mente la domanda di recesso si intenderà accolta.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo, potrà, su richiesta del-	
	l'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla co-	
	municazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 13 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata, dall'Organo amministrati-	

	vo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per	
	tutte le categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione	
	di accordare al socio un termine non superiore a quarantacin-	
	que giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori con rac-	
	comandata a/r, entro il termine di 60 giorni dal ricevimen-	
	to, se non adempia al versamento del valore delle quote sot-	
	toscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la società;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	giorni per adeguarsi;	
	e) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una del-	
	le cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal	

	CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adot-	
	tato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di	
	socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	g) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moral-	
	mente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o di-	
	sordini tra i soci;	
	h) manchi reiteratamente di partecipare o diserti senza giu-	
	stificato motivo espresso in forma scritta a 5 assemblee con-	
	secutive;	
	i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile	
	per reati infamanti.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 14 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Art. 15 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente	

	rivalutate a norma del successivo art. 25, comma 4, lettera	
	c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto socia-	
	le, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque,	
	in misura mai superiore all'importo effettivamente versato	
	ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della so-	
	cietà.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 15.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro un anno dal-	
	la data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, com-	
	mi 2 e 3 del codice civile.	

	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece-	
	dente art. 9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La So-	
	cietà esprime il proprio apprezzamento con le modalità previ-	
	ste dall'art. 9.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 15.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dal-	
	la data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva ordinaria.	

	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, qualunque credito, anche se derivante da penali, ove	
	previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di	
	cui all'art. 1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	due anni dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 18 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	

	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di Euro 25,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a numero 100.	
	Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-	
	l'Organo amministrativo il proposto acquirente ed l'Organo	
	ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione secondo le modalità previste dal	
	successivo articolo 24.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo Ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito, e in man-	
	canza il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 21 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordina-	
	ria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Orga-	
	no amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperato-	

	ri sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restan-	
	do che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato	
	in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corri-	
	sposto previsto per i soci cooperatori, o comunque a quanto	
	dovesse essere diversamente disposto dalla norme vigenti in	
	materia;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo preve-	
	dere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee	
	della società secondo il versamento del capitale sociale, co-	
	me segue:	
	1 voto fino a 15.000 euro;	
	2 voti fino a 25.000 euro;	
	3 voti fino a 40.000 euro;	
	4 voti fino a 60.000 euro;	
	5 voti oltre 60.000 euro.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori ed even-	
	tualmente ai soci-finanziatori non devono superare il terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati	
	in assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori-finanziatori verranno computati applican-	

	do un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra	
	il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura	
	del rapporto e non si applicano le disposizioni concernenti	
	i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità	
	previste per i soci ordinari.	
	TITOLO VI	

	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di valore nominale di Euro 25,00;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valo-	
	re delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti	
	o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci, a qualunque titolo;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o pre-	
	vista per legge o per statuto.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori	
	ai limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della società.	
	Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	

	Il socio può trasferire parte delle proprie quote esclusiva-	
	mente ad altri soci; in tal caso deve darne comunicazione al-	
	l'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve annotare la variazione	
	nel libro dei soci.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato.	
	Art. 25 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2020.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo e-	
	satto inventario.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisio-	
	ne dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusu-	
	ra dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze gestionali, e/o relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Ammini-	
	strativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-	
	sta, nella nota integrativa al bilancio.	

	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59 e sue modifiche o integrazioni, nella misura prevista dal-	
	la legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59 e sue modifiche o integrazioni;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli uti-	
	li, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non operatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci sovventori-finanziatori nella mi-	
	sura massima prevista per le cooperative a mutualità preva-	
	lente.	

	Art. 26 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto	
	della normativa vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvare	
	ai sensi dell'art. 2521 c.c. ultimo comma da predisporre	
	a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base	
	ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.	
	TITOLO VII	

	ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) L'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 28 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea è effettuata, dall'Organo Am-	
	ministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo	
	indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del	
	territorio nazionale mediante avviso contenente il giorno,	
	l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno,	
	inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei	
	soci, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunan-	
	za, con lettera raccomandata spedita al recapito del socio	
	che risulta dal libro soci, ovvero a mezzo di raccomandata	
	consegnata a mano e controfirmata, telefax o posta elettroni-	
	ca.	
	In caso di utilizzo di telefax o posta elettronica l'avviso	
	deve essere spedito al numero, all'indirizzo di posta elet-	
	tronica o allo specifico recapito che siano stati espressa-	
	mente comunicati dai soci (e che risultino dal libro soci) i	
	quali dovranno confermare per iscritto (anche con lo stesso	
	mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ri-	

	cevimento.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il gior-	
	no, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazio-	
	ne, da tenersi in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 29 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 19, nonché sui voti spettanti secondo i con-	
	ferimenti;	
	3. procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;	
	4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presiden-	
	te del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto de-	
	putato al controllo contabile;	
	5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	
	6. approva i regolamenti interni;	

	7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	8. provvede alle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto;	
	9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 28.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli ammi-	
	nistratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo sen-	
	za ritardo e comunque non oltre sessanta giorni dalla data	
	della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta.	
	Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	

	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggio-	
	ranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordi-	
	ne del giorno, salvo sullo scioglimento e la liquidazione	
	della Società per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/5	
	degli aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.	
	Art. 31 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, come ciascuna	
	persona giuridica socia non sovventore.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21, se-	
	condo comma.	
	Per i soci finanziatori si farà riferimento ai regolamenti	
	istitutivi di cui al precedente art. 18.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o sindaco come disposto nell'art. 2372 c.c..	
	La delega non può essere rilasciata col nome del rappresen-	
	tante in bianco.	

	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 so-	
	ci.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto del-	
	la maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 33 (Organo Amministrativo)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7 ed	
	il loro numero sarà determinato di volta in volta prima	
	dell'elezione.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazio-	
	ne è scelta tra i soci cooperatori e le persone indicate dai	
	soci cooperatori persone giuridiche.	
	I soci sovventori non possono in ogni caso essere più di un	
	terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	

	Gli amministratori restano in carica per tre esercizi.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice	
	presidente.	
	Art. 34 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, è investito	
	dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi	
	solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presen-	
	te statuto. Allo stesso è attribuita la competenza sulle ma-	
	terie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice	
	civile.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, ad uno o più dei suoi com-	
	ponenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al	
	Collegio sindacale, se nominato, entro 30 giorni dalla ri-	
	chiesta di questi ultimi, sulla materie oggetto della delega	
	e più in generale delle implicazioni sull'andamento della ge-	
	stione e sulle prevedibili evoluzioni.	
	Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	

	consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera racco-	
	mandata o a mano, fax o e-mail da spedirsi non meno di cin-	
	que giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo	
	telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi,	
	se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	In caso di utilizzo di telefax o posta elettronica l'avviso	
	deve essere spedito al numero, all'indirizzo di posta elet-	
	tronica o allo specifico recapito che siano stati espressa-	
	mente comunicati dai soci (e che risultino dal libro soci) i	
	quali dovranno confermare per iscritto (anche con lo stesso	
	mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ri-	
	cevimento.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riu-	

	nione di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare	
	lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visiona-	
	re, ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	A parità dei voti prevale il voto del presidente.	
	Art. 36 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'	
	art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è te-	
	nuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla	

	loro sostituzione.	
	Art. 37 (Compensi agli amministratori)	
	I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministra-	
	zione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della	
	nomina dall'assemblea.	
	Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da parte-	
	cipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sot-	
	toscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissio-	
	ne.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di particola-	
	ri cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consi-	
	glio di amministrazione, sentito il parere del collegio sin-	
	dacale, se nominato. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea	
	può determinare un importo complessivo per la remunerazione	
	di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di par-	
	ticolari cariche.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma	
	sociale e la rappresentanza legale della Cooperativa di fron-	
	te ai terzi e in giudizio; egli ha anche la facoltà di nomi-	
	nare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive ri-	
	guardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudizia-	
	ria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nomina-	

	ti, ed il Presidente del consiglio di Amministrazione è auto-	
	rizzato a:	
	a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Am-	
	ministrazione;	
	b) dare pratica attuazione alle delibere del Consiglio di	
	amministrazione;	
	c) riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando-	
	ne liberatorie quietanze.	
	d) esercitare la gestione dei conti correnti bancari e/o po-	
	stali, anche allo scoperto entro i limiti di fido, anche me-	
	diante emissione di assegni all'ordine di terzi su concessio-	
	ni di credito, nonché la loro accensione od estinzione;	
	e) effettuare tutte le operazioni di pagamento e riscossio-	
	ne, anche nei confronti di Enti ed Amministrazioni Pubbli-	
	che;	
	f) assolvere a tutti gli ulteriori compiti e/o poteri che	
	il Consiglio di amministrazione vorrà delegargli nei limiti	
	previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	g) nominare direttori generali.	
	h) compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto socia-	
	le;	
	i) conferire speciali procure, previa apposita delibera del	
	Consiglio di Amministrazione, per singoli atti o categorie	
	di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con	

	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente o in man-	
	canza al Consigliere designato dal Consiglio.	
	Art.39 (Nomina dell'organo amministrativo)	
	I componenti determinano di affidare l'amministrazione della	
	società ad un Consiglio di Amministrazione che dura in cari-	
	ca tre esercizi e provvedono alla sua nomina in persona del-	
	le signore: Solaro Mariangela, Presidente; Caprio Natascia,	
	Vice Presidente; Gioia Maria, Consigliere; che accettano la	
	carica.	
	Art. 40 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre mem-	
	bri effettivi e due sindaci supplenti, eletti dall'assemblea.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il	

	controllo contabile a condizione che sia integralmente compo-	
	sto da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	Art. 41 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale	
	o che questo non sia costituito integralmente da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministe-	
	ro della Giustizia, il controllo contabile sulla società,	
	quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'as-	
	semblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis	
	comma primo del codice civile.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	

	1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per lo scioglimento e la liquidazione della so-	
	cietà. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-	
	visibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riser-	
	ve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, so-	
	no inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	

	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	to di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato, o comunque a quanto dovesse essere diversamente di-	
	sposto dalla norme vigenti in materia, e sue modifiche ed in-	
	tegrazioni;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, o	
	comunque a quanto dovesse essere diversamente disposto dalla	
	norme vigenti in materia, e sue modifiche ed integrazioni;;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-	
	le sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle cooperative sociali. Per quanto	
	non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Di-	
	sciplina delle società cooperative", si applicano in quanto	
	compatibili, le norme delle Società a responsabilità limita-	
	ta.	
	Le spese del presente atto e conseguenziali cedono a carico	
	della cooperativa per un ammontare presunto di Euro mille	

42 di 42